



COMUNE DI CAGNO'

PROVINCIA DI TRENTO



EMAS



PEFC



Reg. n. IT-001182 PEFC/18-21-02/82

Prot. n. 457

Cagnò, lì 4 MAR 2014

ORDINANZA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 54 DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267 E ALL'ART. 6, C. 7 E 8, DEL D.L. 23.02.2009, N. 11, CONVERTITO IN L. 23.04.2009, N. 38.

IL SINDACO

Rilevata la necessità di adottare misure adeguate per garantire la sicurezza del territorio, la tutela del vivere civile e del patrimonio pubblico, per dissuadere da eventuali atti vandalici e dai frequenti episodi di abbandono e conferimento irregolare di rifiuti ed episodi di degrado urbano;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, modificato dalla L. 24.07.2008, n. 125, in riferimento al potere di ordinanza dei Sindaci per contrastare situazioni che accrescono e favoriscono l'insicurezza urbana;

Visti gli artt. 1 e 2 del D.M. 05.08.2008 inerente "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambito di applicazione";

Visto l'art. 6, c. 7 e 8, del D.L. 23.02.2009, n. 11, convertito in L. 23.04.2009, n. 38, che consente ai Comuni l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per la tutela della sicurezza urbana;

Visto il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

Visto il Provvedimento generale sulla videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali del 08.04.2010;

Vista la propria competenza all'adozione del presente atto in base al T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. e ss.mm.;

Visto lo Statuto comunale;

ORDINA

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e all'art. 6, commi 7 e 8, del D.L. 23.02.2009, n. 11, convertito in L. 23.04.2009, n. 38, ai fini di tutela del patrimonio e di sicurezza urbana:

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

L'ordinanza disciplina le modalità di trattamento di dati personali mediante il sistema di videosorveglianza attivato nelle seguenti aree del territorio di Cagnò:

- Via del Ciasal
- Piazza dei Pontara
- Cimitero ed aree limitrofe
- Ponte del Castellaz (lungo S.P. 139)
- Ponte sul torrente Pescara (lungo S.S. 42)

Art. 2 – Finalità istituzionali del sistema di videosorveglianza

Le finalità perseguite mediante l'attivazione del sistema di videosorveglianza sono esclusivamente funzioni istituzionali del Comune di Cagnò ed in particolare:

- la tutela del patrimonio;
- la sicurezza urbana;

- il monitoraggio del rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti.

Art. 3 – Trattamento e conservazione dei dati

Il sistema di videosorveglianza, costituito da apparecchiature "foto trappola" e utilizzato per le finalità di cui all'art. 2:

- a. raccoglie e registra immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese;
- b. consente unicamente foto o riprese video;
- c. è installato a rotazione nelle zone indicate al precedente art. 1 presso i siti di seguito indicati: isole ecologiche e nei pressi di cestini stradali oltre alle aree interessate da ripetuti abbandoni di rifiuti, cimitero, posteggi pubblici, parchi, passeggiate e spazi pubblici dove sussistono problematiche riconducibili all'art. 2;
- d. è dotato delle seguenti caratteristiche tecniche: numero due foto trappole con possibilità di registrazione immagini come video o singola foto, possibilità di registrazione audio, possibilità di registrazione notturna essendo dotate di led ad infrarossi completamente invisibili, scattano foto ad alta definizione e video in HD ed è azionata da tecnologia PIR al solo passaggio di persone, animali o veicoli. L'apparecchiatura è chiusa mediante apposita serratura e, ad ulteriore garanzia di protezione, sono state acquistate delle cassette di sicurezza con appositi lucchetti per contenere le foto trappole.

I dati personali rilevati sono trattati in modo pertinente e non eccedente rispetto alle finalità di utilizzo delle strumentazioni, fatto salvo il loro trattamento per fini di polizia giudiziaria e d'indagine penale.

I dati personali rilevati sono raccolti e registrati in automatico e conservati su idonei supporti (SD card e PC) per il tempo strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per cui sono raccolti ed, in ogni caso, al massimo per n. sette giorni, fatta salva la loro conservazione per fini di polizia giudiziaria e di indagine penale.

I dati personali rilevati sono trattati garantendo l'accesso selezionato ai soli soggetti autorizzati.

I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, in grado di ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, come previsto dall'art. 31 del D.Lgs. 196/2003.

Art. 4 - Soggetti

Il Titolare, nella persona del Sindaco quale rappresentante legale del Comune, nomina il Comandante del Corpo di Polizia Locale Alta Val di Non, quale responsabile del trattamento dei dati e dell'impianto di videosorveglianza, cui spetta di sovrintendere all'installazione, alla manutenzione, al puntamento e in generale alla gestione delle attrezzature foto trappola per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze assegnate e secondo le modalità e le prescrizioni indicate nella presente ordinanza.

Il responsabile dell'impianto di videosorveglianza nomina gli incaricati della propria struttura organizzativa, che sono autorizzati ad utilizzare le attrezzature che compongono l'impianto di videosorveglianza, a prendere visione delle immagini riprese e registrate e a trattare i dati personali rilevati, impartendo le disposizioni organizzative ritenute opportune.

Art. 5 - Informativa

Nei luoghi in cui sono installate le "foto trappole", che raccolgono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone, sono affisse informative, che avvertono della presenza delle stesse e forniscono ulteriori sintetiche informazioni, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

Art. 6 - Rilevazione di particolari immagini

L'incaricato che prende visione d'immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di elementi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica deve informare tempestivamente il Comando del Corpo di Polizia Locale o le forze dell'Ordine.

La visione d'immagini riprese ed archiviate o il ritiro di copie da parte degli ufficiali o agenti di Polizia Giudiziaria può avvenire solo previa richiesta scritta inoltrata al responsabile degli impianti di videosorveglianza, indicante i nominativi e le qualifiche delle persone incaricate di visionare e prelevare le immagini, attestante che tale ricerca è giustificata dalla necessità di acquisire notizie e informazioni utili all'accertamento di reati o per fini di sicurezza pubblica.

Art. 7 - Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) ad essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
- c) ad ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati;
 - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e delle loro origine;
 - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Art. 7 – Durata

La presente ordinanza ha validità fino al permanere delle ragioni espresse in premessa.

RENDE NOTO

Il presente provvedimento mediante la prescritta affissione all'Albo pretorio del Comune di Cagnò.

Si da atto, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23, che avverso la presente ordinanza è ammesso presentare:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, entro 60 giorni.

IL SINDACO
Ivan Dalpiaz


